

N. 358/2023 R.G.P.U.



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il giudice designato, Francesco Bartolotti,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai sensi degli artt. 65 e ss. C.C.I.I. da parte di **Giada VELLA** (C.F.: VLLGDI85P67B107K) con ricorso depositato in data 19.12.2023;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

vista la proposta con piano di ristrutturazione dei debiti depositata in data 19.12.2023 da **Giada VELLA**;

vista la relazione particolareggiata del piano depositata dal Gestore della Crisi, DR. Gianni PERBELLINI, ai sensi dell'art. 70 sesto comma C.C.I.I.;

rilevato che con decreto di ammissione della procedura emesso ai sensi dell'art. 70 primo comma C.C.I.I. in data 13.06.2023 si è dato atto:

- che sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art 27 secondo comma C.C.I.I., atteso che la ricorrente risulta residente in Comune di Cologna Veneta (VR), in Piazza Duomo n. 2/h;
- che sono stati allegati al ricorso introduttivo tutti i documenti indicati dall'art. 67 secondo comma C.C.I.I., oltre alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art. 68 secondo e terzo comma C.C.I.I.;
- che la ricorrente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) C.C.I.I. e che dunque sussiste il presupposto soggettivo per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi promosso; **Giada VELLA** risulta essere stata socia , per la quota del 5% del capitale sociale, della società :
s.r.l. di cui socio al 95% e amministratore era il di lei padre)
deve quindi rilevarsi come la debitrice abbia detenuto una quota di partecipazione minimale, senza avere mai assunto alcuna qualifica o



potere di gestione della impresa, da ricondursi invece alla figura paterfamilias; inoltre, per quanto attestato dall'OCC l'indebitamento deriva dalla qualifica di coobbligato assunta dalla debitrice ai fini della conclusione di due contratti di leasing per la fornitura di macchinari utilizzati nell'attività sociale della suddetta società; dunque l'origine dell'indebitamento risulta essere emerso nell'ambito di una situazione di vicinanza familiare al genitore che aveva la gestione diretta della società; l'indebitamento, inoltre non deriva da un finanziamento a favore della società, bensì dalla garanzia assunta con la qualifica di coobbligato in un contratto di *leasing*, di cui appunto neppure è stata contraente diretta; deve quindi aderirsi all'orientamento secondo il quale in fattispecie come quella in esame i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendosi considerare la ricorrente quale soggetto consumatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 comma secondo lettera e) e artt. 67 e ss CCII, tenuto conto della realtà imprenditoriale nella quale la stessa si inserì in giovane età ed in ambito familiare, della ristretta base societaria, della mera partecipazione quale socio di minoranza, nonché della mancata assunzione di poteri di amministrazione o gestori;

- che sussiste lo stato di sovraindebitamento della ricorrente, avuto riguardo al suo reddito mensile, alla mancanza di un apprezzabile attivo patrimoniale liquidabile e all'entità dei debiti;
- che non ricorre nessuna delle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.;

rilevato che il Gestore della Crisi ha provveduto agli adempimenti di pubblicazione e comunicazione della proposta e del piano di ristrutturazione in esame ai sensi dell'art. 70 primo C.C.I.I. e che a seguito delle osservazioni pervenute dai creditori (in termini di aggiornamento e precisazione delle rispettive posizioni creditizie), lo stesso ha proposto le conseguenti modifiche del piano ritenute necessarie in data 23.02.2024;

ritenuto nel merito che la proposta (ed il piano) di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Giada VELLA sia da accogliere;

ritenuto in particolare:

- che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 primo comma lettera c) C.C.I.I. poiché la ricorrente risulta gravata da debiti per la somma complessiva di poco meno di 185 mila euro (oltre spese per il compenso dell'OCC e dell'Advisor), di cui il maggior importo deriva dall'inadempimento dei contratti di *leasing* stipulati dalla società s.r.l. con
SELMABIPIEMME LEASING s.p.a. dal quale è derivato il decreto ingiuntivo e la



successiva sentenza di rigetto dell'opposizione svolta dalla debitrice (unitamente alla società e al di lei padre); emerge inoltre una esposizione, contenuta, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (per poco meno di 2 mila euro); la ricorrente non è proprietaria di immobili, né di beni mobili registrati, risulta inoltre priva di disponibilità liquide apprezzabili ed occupata presso ' con una retribuzione mensile netta pari alla somma media di circa € 1.612,00, come accertato dal Gestore della Crisi; la stessa vive unitamente alla sorella ed alla madre nella casa di abitazione di proprietà di quest'ultima; da tali circostanze risulta del tutto evidente che la ricorrente non disponga di risorse economiche sufficienti a consentire di far fronte regolarmente ai debiti maturati e versi quindi in condizione di sovraindebitamento;

- che la ricorrente è da considerare consumatore, in ragione delle osservazioni già espresse in ordine alla minimale partecipazione sociale nell'attività di impresa gestita dal di lei padre e tenuto conto altresì che la garanzia assunta per la conclusione dei contratti di leasing stipulati dalla società

s.r.l. non costituisce atto espressivo della sua attività nell'ambito dell'assetto societario, di cui non aveva alcun potere gestorio, quanto piuttosto condizione pretesa dall'istituto PALLADIO LEASING s.p.a. (oggi SELMABIPIEMME LEASING s.p.a.) per la conclusione dei contratti di leasing suddetti;

- che la ricorrente risulta non avere goduto di esdebitazione nei cinque anni precedenti il deposito del ricorso, né ha determinato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode, secondo quanto accertato dal Gestore della Crisi;
- che l'indebitamento trova la propria fonte principale nel suddetto rapporto di leasing; a tale riguardo il Gestore della Crisi ha rilevato come non sia stato possibile riscontrare alcuna valutazione del merito creditizio da parte della società di leasing, la quale risulta avere semplicemente preteso una garanzia personale da parte di entrambi i soci della società: s.r.l. (la fideiussione parimenti invocata anche nei confronti della madre dell'odierna debitrice, , risulta essere stata da questa disconosciuta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo originariamente richiesto dalla creditrice anche nei suoi confronti, con conseguente revoca del provvedimento monitorio a seguito di verifica mediante c.t.u. calligrafica, che ha confermato la natura apocrifia delle sottoscrizioni apposte agli atti di fideiussione azionate nel monitorio);
- che la ricorrente risulta meritevole di accedere al piano di ristrutturazione in esame; deve infatti affermarsi che il requisito della meritevolezza sia ravvisabile non soltanto a favore di chi abbia contratto un mutuo confidando nella sufficienza del proprio reddito e della garanzia reale prestata con la ragionevole prospettiva



di poter adempiere, ma anche a favore di chi abbia prestato fidejussione a un terzo seppure senza ponderare attentamente le conseguenze del proprio impegno; deve infatti apprezzarsi come incida sulla valutazione della colpa la condotta del finanziatore, potendosi concludere che la colpa del debitore sia tanto più lieve quanto più gravemente il finanziatore sia venuto meno al dovere di valutare con accortezza la solvibilità dei propri debitori; in tale prospettiva, come già rilevato, risulta dagli accertamenti del gestore della Crisi che la società di leasing non abbia di fatto svolto alcuna valutazione del merito creditizio, essendosi limitata, nell'acconsentire ai contratti di leasing, a pretendere garanzie personali da parte di tutti i soci o familiari dell'amministratore societario;

- che non vengano in rilievo specifici problemi di valutazione sulla convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà della debitrice, tenuto conto dell'assenza di contestazioni sulla convenienza da parte dei creditori; in ogni caso, occorre tenere presente che la ricorrente non è proprietaria di alcun bene immobile, né mobile registrato e neppure ha provviste significative disponibili; peraltro, il piano del consumatore proposto da Giada VELLA prevede l'obbligo di mettere a disposizione della procedura una somma pari all'importo mensile di € 380,00, maggiore alla trattenuta del V dello stipendio di cui è attualmente gravata, per una durata di quattro anni, dunque superiore a quella di un'ipotetica procedura di liquidazione del patrimonio;
- che il Gestore della Crisi ha dato conto nel piano delle spese correnti necessarie al sostentamento della ricorrente e della propria figlia mediante il richiamo alle indicazioni da questa ricevute, per un ammontare complessivo mensile di € 2.411,00, che può essere ragionevolmente assunta, tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare; dunque, anche avuto riguardo a tale parametro, il piano proposto dalla ricorrente nei termini di un versamento di € 18.240,00 (€ 380,00 al mese per 48 mesi), risulta preferibile all'alternativa liquidatoria nella misura in cui, in tale diverso scenario, la ricorrente non potrebbe verosimilmente mettere a disposizione dei creditori ulteriori risorse rispetto ad una rata di importo assai modesto, appunto prossimo, se non inferiore a quello qui offerto nel piano, per una durata di soli tre anni; pertanto ne conseguirebbe una soddisfazione dei creditori presumibilmente non integrale e sensibilmente inferiore rispetto alla proposta qui in esame;

ritenuta pertanto l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano di ristrutturazione;

ritenuto, dunque, che il piano presentato dalla ricorrente Giada VELLA possa essere omologato, con la previsione di soddisfazione integrale delle spese di procedura in prededuzione, siccome ivi indicate, nonché dei creditori privilegiati (compreso il compenso dell'Advisor) e di soddisfazione nella misura percentuale di circa il 7,62% del credito chirografario con la messa a disposizione della somma di € 380,00 al mese per la durata di 48 mesi (4 anni);



Sent. n. 114/2024 pubbl. il 02/05/2024
Rep. n. 116/2024 del 02/05/2024

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto dalla ricorrente Giada VELLA.

DISPONE che la ricorrente provveda ad eseguire le attività previste dal piano sotto la vigilanza del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C., il quale entro sei mesi dovrà predisporre una relazione sulle attività compiute e sullo stato dei pagamenti.

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle eventualmente iniziate siano sospese.

DISPONE il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano.

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia data comunicazione al datore di lavoro della ricorrente Giada VELLA di provvedere alla erogazione della somma mensile indicata nel piano attraverso bonifico su conto corrente dedicato della ricorrente ed alla sospensione della cessione del quinto dello stipendio, con cessazione della relativa trattenuta retributiva.

DISPONE l'attribuzione al Gestore della Crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito della quota di retribuzione dedicata ai creditori e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 C.C.I.I.

DISPONE che, a cura del Gestore della Crisi, al piano e alla presente sentenza di omologa sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito *web* del Tribunale, previa cancellazione (nel piano, nella motivazione e/o nel dispositivo del presente provvedimento) dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativo e dati anagrafici dei congiunti della ricorrente; nominativo del datore di lavoro.

DICHIARA chiusa la procedura.

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 01.05.2024

Il giudice delegato
Francesco Bartolotti

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
iscritto oggi 02/5/2024 al nr. 6/24 Ristrutturazione Debiti Consumatore CCI

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Firma)
F. Bartolotti



Firmato Da: BARTOLOTTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48eb5b171a74d4c132214afa2fcca6d



187